

CAMERA DEI DEPUTATI N. 50

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZANONE, BOZZI, MALAGODI, COSTA, MAZZARINO

Presentata il 7 luglio 1976

Ammissibilità dei contratti di lavoro a tempo determinato con gli iscritti nelle liste di collocamento in cerca di prima occupazione e fiscalizzazione dei relativi oneri sociali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel quadro della drammatica crisi in cui si trova il paese la disoccupazione giovanile si inserisce come uno dei problemi più preoccupanti.

Secondo gli ultimi dati ISTAT, relativi al gennaio del 1976 tale disoccupazione rappresenta, in termini statistici, oltre il 63 per cento della disoccupazione globale. Alla data citata, infatti, i giovani in cerca di prima occupazione erano circa 435 mila su 680 mila disoccupati.

Da allora ad oggi la situazione è ulteriormente peggiorata a causa dell'aggravarsi della crisi produttiva. Le aziende in crisi, infatti, che difficilmente riescono ad arrivare alla riduzione del personale dipendente in supero rispetto alle loro attuali esigenze, non possono far fronte alle richieste delle nuove leve di lavoro.

Di conseguenza, i giovani in cerca di prima occupazione aumentano in maniera progressiva e preoccupante, mentre per converso i lavoratori già occupati in supero rispetto alle necessità delle aziende, invece di andare ad alimentare la disoccupazione vera e propria, alimentano in misura sempre maggiore la sottoccupazione ed il ri-

corso alla cassa integrazione guadagni. Sia il lavoratore sottoccupato o sotto cassa integrazione, sia il giovane in cerca di prima occupazione si trovano in una situazione difficile dal punto di vista morale e sociale. Però, mentre il primo continua a percepire il reddito indispensabile per far fronte alle esigenze della famiglia e proprie, il giovane disoccupato manca di un qualunque reddito che possa consentirgli di fronteggiare in maniera indipendente i suoi bisogni e di formarsi una famiglia. Inoltre, vede allontanarsi sempre più nel tempo le possibilità di un suo inserimento nel mondo del lavoro.

Questo stato di disagio in cui si trovano i giovani in cerca di prima occupazione, anche considerato in sé e per sé, è oggi più grave di quanto non lo sia stato nel passato a motivo del grado di maggiore istruzione e quindi, di maggiore consapevolezza dei problemi morali e sociali che i giovani hanno conseguito nell'epoca attuale. Anche a tale riguardo i dati ISTAT sono molto chiari; dei 435 mila giovani in cerca di prima occupazione il 40 per cento è diplomato o laureato, il 30 per cento ha la

licenza media, il 27 per cento ha la licenza elementare e solo il 3 per cento può essere considerato analfabeta.

Nel programma del quinto Governo Moro il problema della disoccupazione giovanile era stato preso in esame ed erano previsti uno o più progetti di legge governativi per consentire ai giovani:

a) di acquisire nelle imprese un'esperienza professionale mediante contratti di formazione sul lavoro (avendo poi la possibilità di proseguire con regolare rapporto di lavoro);

b) di essere utilizzati nei servizi sociali della pubblica amministrazione « in attività nelle quali sia presente una sicura utilità sociale e che forniscano occasione di qualificazione professionale ».

Con tali provvedimenti, a quanto è dato sapere, si prevedeva di dare lavoro a circa 50 mila giovani con una retribuzione di 100 mila lire mensili.

Tali preannunziate iniziative governative non sono state, però, concretizzate, probabilmente anche a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere. Circa il merito, tuttavia, per quel tanto che venne a suo tempo preannunciato, esse non possono essere considerate soddisfacenti tra l'altro perché:

sarebbero incentrate sull'utilizzo precario delle forze di lavoro giovanili in attività per lo più improprie, probabilmente distanti dalle aspirazioni degli interessati. Pertanto esse non costituirebbero per i giovani in cerca di prima occupazione un vero e proprio indirizzo al lavoro, bensì « forme assistenziali », che sono da respingere non solo per motivi morali e sociali, ma anche per ragioni economico-produttive;

riguarderebbero una parte minima dei giovani attualmente in cerca di prima occupazione che, come si è visto erano calcolati in 435 mila unità, ma che ora saranno molti di più;

non sarebbero conformi al sistema economico e produttivo di mercato che non avrebbe, quindi, alcuna convenienza allo assorbimento dei giovani in cerca di prima occupazione.

Provvedimenti siffatti, pertanto, finirebbero con l'essere sostanzialmente sterili e la disoccupazione dei giovani in cerca di primo lavoro sarebbe destinata ad aumentare per tutto il tempo di durata della crisi pro-

duttiva. È anche da tenere presente, poi, che l'auspicabile successiva ripresa economica allevierebbe questo stato di cose soltanto dopo un certo periodo di tempo da che essa avrà avuto inizio. È, infatti, evidente che, quando la ripresa produttiva avverrà, le imprese prima di assumere giovani in cerca di prima occupazione dovranno assorbire la sottoccupazione che attualmente hanno in carico.

Se effettivamente si vuole incentivare la occupazione delle nuove leve di lavoro con provvedimenti che non siano di prevalente natura assistenziale e di non proficua qualificazione professionale, occorre percorrere anche altre vie, tra le quali quella di consentire l'assunzione nelle imprese dei giovani in cerca di prima occupazione mediante il ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato. Tale tipo di contratto attualmente è disciplinato dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, ed è consentito soltanto:

quando è richiesto dal carattere stagionale dell'attività lavorativa;

quando l'assunzione è fatta per sostituire lavoratori assenti;

quando l'assunzione è fatta per l'esecuzione di un'opera o servizio straordinario od occasionale;

per le lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse;

per le scritture del personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli.

La presente proposta di legge è appunto diretta a consentire, in deroga a quanto previsto dalla citata legge, l'assunzione nelle imprese dei giovani in cerca di prima occupazione mediante il ricorso al contratto di lavoro a termine. In particolare, esso prevede: la possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato della durata di un anno, prorogabile di un altro anno con il consenso del lavoratore, con i giovani iscritti nelle liste di collocamento in cerca di prima occupazione; la trasformazione in contratto a tempo indeterminato del contratto iniziale, qualora il rapporto di lavoro dovesse continuare dopo la scadenza del contratto stesso; il riconoscimento del diritto alle ferie e al trattamento in atto nelle imprese per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato e, infine, la concessione di un premio di fine lavoro pari all'indennità di anzianità prevista dai contratti collettivi di lavoro.

È evidente l'utilità che offre ai giovani in cerca di prima occupazione ed alle imprese l'introduzione del contratto di lavoro a termine, nei limiti e nei termini previsti dal presente progetto di legge già accennati.

Ai giovani, infatti, si offre la possibilità di prendere diretto contatto con il lavoro nelle fabbriche o con l'impiego nelle attività produttive, di formarsi una preparazione professionale incidente, capace di consentire un definitivo impiego in un lavoro produttivo continuativo, e di ottenere un trattamento retributivo e, per quanto possibile, normativo pari a quello degli altri lavoratori. Tale parità di trattamento è indispensabile anche per ragioni di dignità sociale e di lavoro e ciò in contrasto con quanto sostenuto in una recente intervista televisiva da uno dei massimi esponenti della Federazione unitaria della CGIL, CISL e UIL il quale, su specifica domanda di un giornalista, si dichiarava d'accordo sull'opportunità nell'attuale momento di offrire ai giovani un lavoro anche a tempo determinato, a patto che ai medesimi fosse dato un compenso non contrattuale.

Alle imprese, invece, si darebbe la possibilità di assumere forze di lavoro senza la prospettiva di non potervi rinunciare nel caso che l'andamento delle proprie produttività fosse sfavorevole. A tale proposito è da tenere presente anche il fatto che, nonostante l'attuale situazione di crisi, molte aziende continuano ad avere prospettive favorevoli di nuove possibili iniziative o di possibile espansione di iniziative già in atto a motivo della grande varietà delle situazioni particolari di mercato. Attualmente, nella maggior parte dei casi, tali aziende sono frenate nell'assunzione della manodopera che sarebbe necessaria, in quanto temono l'impossibilità di ridurre il personale che diventerebbe esuberante nel caso che le iniziative intraprese non raccogliessero il favore del mercato. La presente proposta di legge conseguirebbe, quindi, anche il risultato di non bloccare sul nascere le possi-

bili intraprese di nuove iniziative, di permettere la realizzazione concreta delle particolari possibilità del mercato e di creare le premesse per trasformare in definitiva l'occupazione temporanea dei giovani in questione.

Allo scopo di facilitare la conversione alla scadenza in un rapporto di lavoro definitivo è prevista, per il giovane assunto alla scadenza del periodo provvisorio, la concessione della riduzione degli oneri sociali — che attualmente colpiscono circa il 47 per cento del salario — per tre anni. Più precisamente, la riduzione di tali oneri è prevista nella misura del 75 per cento sulle retribuzioni del primo anno di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nella misura del 50 per cento sulle retribuzioni del secondo anno e nella misura del 25 per cento sulle retribuzioni del terzo anno del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

All'onere a carico dello Stato, conseguente alla riduzione dei contributi sociali si provvederà con l'incremento naturale delle imposte.

Tale onere, comunque, sarà di lieve entità, sia perché lo sgravio degli oneri sociali è previsto non per intero ma in misura percentuale decrescente nel giro dei tre anni per cui viene consentito, sia perché esso opererà limitatamente ai giovani che vedranno convertito in definitivo il rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al presente provvedimento.

Obiettivamente va riconosciuto che anche la presente proposta di legge non rappresenta che un positivo contributo alla soluzione del problema dei giovani in cerca di prima occupazione nel quadro della situazione attuale. Infatti, la soluzione globale e definitiva di tale problema deve naturalmente cercarsi nell'auspicabile ripresa di tutto il sistema produttivo italiano, mediante una politica di rilancio di esso in una economia aperta all'Europa e al mondo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In deroga a quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, è consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato della durata di un anno con gli iscritti nelle liste di collocamento in cerca di prima occupazione.

ART. 2.

Il contratto a tempo determinato di cui all'articolo precedente può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato per una sola volta per la stessa durata del contratto iniziale e per la stessa attività lavorativa per la quale il contratto stesso è stato stipulato.

ART. 3.

Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del contratto iniziale non prorogato o di quello prorogato ai sensi della presente legge, il contratto si considera a tempo indeterminato, dalla data della prima assunzione del lavoratore.

Per coloro che vengono assunti a tempo indeterminato ai sensi del comma precedente è concesso lo sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali nella misura del settantacinque per cento sulle mensilità di retribuzione del primo anno di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nella misura del cinquanta per cento sulle mensilità di retribuzione del secondo anno e nella misura del venticinque per cento sulle mensilità di retribuzione del terzo anno del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

ART. 4.

Il prestatore di lavoro con contratto stipulato ai sensi della presente legge ha diritto alle ferie e al trattamento in atto nella impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato.

Il datore di lavoro, che non ottempererà agli obblighi derivanti dal comma prece-

dente, è punito con una ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 per ogni lavoratore cui l'inosservanza si riferisce.

ART. 5.

Alla scadenza del contratto iniziale o alla scadenza del contratto prorogato il lavoratore ha diritto ad un premio di fine lavoro proporzionato alla durata del contratto e pari all'indennità di anzianità prevista dai contratti collettivi.

ART. 6.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte, a partire dal 1977, con l'incremento naturale delle imposte.